

*Rigetto della istanza di esdebitazione: il reclamo va proposto alla Corte d'Appello*

### **Esdebitazione dell'incapiente – Decreto di rigetto – Reclamo - Competenza**

Nel caso di rigetto della istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell'art. 283 CCI, essendo il ricorrente l'unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo previsto, come per il decreto di accoglimento, la fase dell'opposizione avanti al Giudice Delegato, il reclamo va proposto alla Corte d'Appello ai sensi degli artt. 283 co. 8 e 50 CCI.

### **TRIBUNALE DI MANTOVA UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi                      Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini              Giudice

dott. Francesca Arrigoni                Giudice

Nella causa civile iscritta al n. 2/23 R.G. promossa da:

... (C.F.: ...);

RECLAMANTE

00000

- sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 9-5-2024 così provvede:

- letto il reclamo proposto avanti al Collegio, ex art. 124 CCI, in data 1-3-2024 da ... avverso il decreto emesso in data 17-2-2024 e notificatogli il 19-2-2024 nell'ambito del procedimento n. 2/23 con il quale il Giudice Delegato aveva rigettato il ricorso per esdebitazione proposto dal reclamante in data 15-12-2023 ex art. 283 CCI;

- rilevato che il Giudice Delegato ha rigettato il ricorso per difetto del requisito della meritevolezza;

- osservato che il reclamante ha censurato la decisione sostenendo 1) che non sarebbe veritiera la circostanza che avrebbe omesso di pagare i debiti erariali e previdenziali per autofinanziarsi, prediligendo il pagamento di dipendenti e fornitori posto che una parte consistente della esposizione debitoria sarebbe in capo al locatore dell'immobile;

2) che i fornitori non erano presenti nella compagine debitoria perché non accettavano pagamenti postergati sicché era stato costretto a pagare la merce alla consegna; 3) che i dipendenti erano sempre stati pagati ma che il loro credito era antergato rispetto a quello degli enti previdenziali e dell'erario; 4) che non poteva determinarsi una alterazione della concorrenza ovvero il rischio della propagazione del dissesto essendo l'impresa di cui era titolare ormai cessata da tempo; 5) che aveva chiuso la propria attività evitando che l'esposizione debitoria aumentasse e che le ragioni dell'insuccesso economico andavano rinvenute nella grave situazione di conflittualità con la propria compagna, assunta quale dipendente e che avevano poi portato alla rottura della relazione con affidamento dei figli alla madre; 6) che, non potendo ravvisarsi in capo ad esso, alcun comportamento colposo doveva essere concessa la esdebitazione;

- osservato che, nel caso di rigetto della istanza di esdebitazione, essendo il ricorrente l'unico interessato alla proposizione del gravame e non essendo previsto, come per il decreto di accoglimento, la fase dell'opposizione avanti al Giudice, il reclamo va proposto alla Corte d'Appello ai sensi degli artt. 283 co. 8 e 50 CCI (in tal senso vedasi App. Venezia 5-6-2023);

- considerato pertanto che il reclamo è inammissibile e che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;

- ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

P.T.M.

- dichiara inammissibile il reclamo;

- nulla per le spese;

- dichiara che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Mantova, 9 maggio 2024.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi